

- 1218/VA/2018. Pubblicazione sedi vacanti requirenti di primo grado
(delibera 19 dicembre 2018)

- Il Consiglio,
- rilevata la situazione di difficoltà determinata dalle carenze di organico nelle sedi giudiziarie requirenti di primo grado;
 - ritenuto opportuno, altresì, soddisfare le esigenze di mobilità del personale della magistratura;
 - tenuto conto dei dati statistici relativi ai tribunali ed alle procure della Repubblica forniti dall'Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle situazioni di fatto rappresentate dai Dirigenti degli uffici;
 - ritenuta l'opportunità di individuare, tra i posti vacanti, alcune sedi che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, vanno qualificate "a copertura urgente" ai sensi dell'art. 10 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod.;
 - riservati, all'esito della presente procedura e dei trasferimenti che, in virtù della stessa, saranno deliberati, eventuali successivi interventi volti a risolvere situazioni di particolare disagio che dovessero permanere ovvero presentarsi;

delibera

la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

DISTRETTO DI ANCONA (3 posti)

Sostituto Tribunale Ascoli Piceno	1 posto
Sostituto Tribunale Macerata	1 posto
Sostituto Tribunale Pesaro	1 posto

DISTRETTO DI BARI (1 posto)

Sostituto Tribunale Foggia	1 posto
----------------------------	---------

DISTRETTO DI BOLOGNA (4 posti)

Sostituto Tribunale Bologna	2 posti
Sostituto Tribunale Parma	2 posti

DISTRETTO DI BRESCIA (4 posti)

Sostituto Tribunale Bergamo	2 posti
Sostituto Tribunale Brescia	1 posto
Sostituto Tribunale Mantova	1 posto

DISTRETTO DI CAGLIARI (1 posto)

Sostituto Tribunale Lanusei	1 posto
-----------------------------	---------

DISTRETTO DI CALTANISSETTA (3 posti)

Magistrato Distrettuale Requirente Caltanissetta	1 posto
Sostituto Tribunale Caltanissetta	2 posti

DISTRETTO DI CAMPOBASSO (1 posto)

Magistrato Distrettuale Requirente Campobasso	1 posto
---	---------

DISTRETTO DI CATANIA (2 posti)

Sostituto Tribunale Catania	1 posto
Sostituto Tribunale Ragusa	1 posto
DISTRETTO DI CATANZARO (3 posti)	
Magistrato Distrettuale Requirente Catanzaro	1 posto
Sostituto Tribunale Castrovillari	1 posto
Sostituto Tribunale Paola	1 posto
DISTRETTO DI FIRENZE (5 posti)	
Magistrato Distrettuale Requirente Firenze	1 posto
Sostituto Tribunale Firenze	1 posto
Sostituto Tribunale Livorno	1 posto
Sostituto Tribunale Pisa	1 posto
Sostituto Tribunale Pistoia	1 posto
DISTRETTO DI GENOVA (7 posti)	
Sostituto Tribunale Minorenni Genova	2 posti
Sostituto Tribunale Imperia	2 posti
Sostituto Tribunale La Spezia	1 posto
Sostituto Tribunale Savona	2 posti
DISTRETTO DI LECCE (1 posto)	
Sostituto Tribunale Brindisi	1 posto
DISTRETTO DI MESSINA (2 posti)	
Sostituto Tribunale Messina	1 posto
Sostituto Tribunale Minorenni Messina	1 posto
DISTRETTO DI NAPOLI (8 posti)	
Sostituto Tribunale Benevento	2 posti
Sostituto Tribunale Napoli Nord in Aversa	4 posti
Sostituto Tribunale Nola	1 posto
Sostituto Tribunale Santa Maria Capua Vetere	1 posto
DISTRETTO DI PALERMO (8 posti)	
Sostituto Tribunale Palermo	5 posti
Sostituto Tribunale Agrigento	1 posto
Sostituto Tribunale Termini Imerese	1 posto
Sostituto Tribunale Trapani	1 posto
DISTRETTO DI PERUGIA (1 posto)	
Sostituto Tribunale Perugia	1 posto
DISTRETTO DI POTENZA (3 posti)	
Sostituto Tribunale Potenza	3 posti
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (4 posti)	
Sostituto Tribunale Reggio Calabria	3 posti
Sostituto Tribunale Palmi	1 posto
DISTRETTO DI ROMA (4 posti)	
Sostituto Tribunale Rieti	1 posto
Sostituto Tribunale Velletri	3 posti
DISTRETTO DI SALERNO (3 posti)	
Magistrato Distrettuale Requirente Salerno	1 posto
Sostituto Tribunale Salerno	1 posto
Sostituto Tribunale Nocera Inferiore	1 posto
DISTRETTO DI TORINO (4 posti)	
Sostituto Tribunale Torino	1 posto
Sostituto Tribunale Asti	1 posto
Sostituto Tribunale Cuneo	1 posto

Sostituto Tribunale Vercelli	1 posto
DISTRETTO DI TRENTO (1 posto)	
Magistrato Distrettuale Requirente Trento	1 posto
DISTRETTO DI TRIESTE (1 posto)	
Sostituto Tribunale Pordenone	1 posto
DISTRETTO DI VENEZIA (3 posti)	
Sostituto Tribunale Venezia	1 posto
Sostituto Tribunale Verona	2 posti
SEZIONE DISTACCATA CORTE APPELLO SASSARI (1 posto)	
Sostituto Tribunale Tempio Pausania	1 posto
SEZIONE DISTACCATA CORTE APPELLO TARANTO (1 posto)	
Sostituto Tribunale Taranto	1 posto

Per i posti di magistrato distrettuale oggetto della presente pubblicazione, di seguito riportati, trova applicazione il comma 2° dell'art. 8 n. della legge 13 febbraio 2001, n. 48, secondo il quale “Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperti non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Giustizia.”. Va evidenziato che tale disposizione estende ai magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, ove ricorrano le condizioni ivi previste, i benefici giuridici di cui all'art. 5 della L. 133/1998, con esclusione, quindi, dei benefici economici di cui all'art. 2 della L. 133/98 e successive modifiche.

**Magistrato Distrettuale Requirente Caltanissetta
Magistrato Distrettuale Requirente Campobasso
Magistrato Distrettuale Requirente Catanzaro
Magistrato Distrettuale Requirente Firenze
Magistrato Distrettuale Requirente Salerno
Magistrato Distrettuale Requirente Trento**

Si rammenta che **il termine di legittimazione ordinario è quello quadriennale.** Infatti, l'art. 194 R.D. 12/1941, così come modificato dall'art. 3, comma 1 D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni dalla l. 197/2016 e successivamente modificato dal D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2017 n. 19, che di seguito si riporta, subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di *“quattro anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell'ufficio”*:

“Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o

per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017."

Nell'ambito dei **posti** vacanti sopra elencati si indicano, poi, **ai sensi dell'art. 10 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod.**, quelli **a copertura cd. urgente** ovvero **che**, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicati, saranno coperti, **in mancanza di domande di aspiranti legittimati, anche con aspiranti non legittimati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza** alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando. Le domande dei magistrati non legittimati saranno esaminate solo in caso di mancanza di aspiranti legittimati ai sensi dell'art. 194 R.D. del 30.1.1941 n. 12 e, dunque, subordinatamente a quelle dei richiedenti legittimati; inoltre, nel valutare le domande degli aspiranti non legittimati, si procederà ad una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio tra l'ufficio di provenienza e quello di destinazione, in modo da evitare che la scopertura della pianta organica dell'ufficio giudiziario di provenienza sia superiore, a seguito del trasferimento del magistrato non legittimato, alla soglia del 25%.

Il trasferimento ad uno dei posti a copertura urgente comporta, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, ai fini del successivo trasferimento in un posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato dall'art. 42 della predetta circolare, e cioè, **"per il primo quadriennio punti 2 e per ogni anno successivo punti 1, fino ad un massimo di punti 4"**.

I posti che beneficiano della deroga al termine di legittimazione ordinario e dei benefici sopra indicati sono i seguenti:

**Magistrato Distrettuale Requirente Caltanissetta
Sostituto Tribunale Castrovillari
Sostituto Tribunale Reggio Calabria
Sostituto Tribunale Velletri
Sostituto Tribunale Nocera Inferiore
Sostituto Tribunale Tempio Pausania**

Si rammenta che nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di poter beneficiare sia del punteggio aggiuntivo previsto per le sedi a copertura urgente che quello previsto dalla L. 133/1998, trova applicazione l'art. 10, comma 4, della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod..

La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.

Si evidenzia che, come previsto dalla circolare vigente in tema di tramutamenti, nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, **l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06**, indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta (qualora, però, tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando).

Quanto ai magistrati che prestano servizio in sedi disagiate, giova richiamare il regime transitorio introdotto dal Decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2008, n. 181, secondo cui: *"la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle*

modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti". **In altri termini, i magistrati che hanno maturato il diritto di prescelta di cui all'originario art. 5 L. 133/98 hanno diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti nei limiti di cui alla riportata norma (limitatamente al 50% dei posti messi a concorso); nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto opera anche relativamente al posto eccedente il 50%. Nel caso in cui siano messi a concorso 1 o 2 posti, il diritto opera per tutti i posti.**

1. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via intranet (www.cosmag.it). Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. **La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda,** atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l'*intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio.

Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un'ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda telematica inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare** (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

1b) - Al fine di consentire al C.S.M. la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare vigente (stato salute del magistrato, stato salute del coniuge e dei figli, stato salute dei genitori e dei fratelli, stato salute altri parenti o affini entro il terzo grado, salvaguardia unità nucleo familiare) deve espressamente indicare nella domanda la documentazione che dà diritto a tali punteggi.

1c) - All'esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante "*stampa ricevuta*", produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l'indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell'ipotesi di trasmissione dell'autorelazione, l'interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento e il relativo codice 10.

1d) - La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare** la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi

e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia **qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione** già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, **deve in ogni caso compilare** le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all'atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), **dovrà indicare necessariamente** nella pagina con il titolo del documento **l'esatta informazione per il reperimento della stessa** (*n. domanda, bando e/o altro*).

Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un'ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.

Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

Si precisa che l'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.

A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (**21 gennaio 2019**) se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

2. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l'assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare vigente, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (*www.cosmag.it*) nella sezione "Nuovo metodo di ricerca documentale" o sul sito internet (*www.csm.it*) nella sezione "norme e documenti atti consiliari circolari e risoluzioni".

Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

2 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di **due** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **due** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di **tre** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **tre** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

2 b) si applicano al presente bando le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, tra di esse, l'art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa e che per tali passaggi di funzioni stabilisce una **legittimazione quinquennale**; mentre per i passaggi da una sede all'altra, nelle medesime funzioni, la legittimazione rimane quella ordinaria;

2 c) nel caso in cui l'accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere - qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti - al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06, indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta;

2 d) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito *intranet* (*www.cosmag.it*) entro il **25 gennaio 2019**;

2 e) entro le ore 17.00 del 4 febbraio 2019 i magistrati dovranno far pervenire al C.S.M. le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi; **entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al C.S.M. le revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l'interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via *intranet* (www.cosmag.it) attraverso l'apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti. **Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda;**

2 f) terminato l'esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, **la Commissione procederà prima ai trasferimenti alle sedi requirenti** e successivamente a quelle giudicanti pubblicate in data odierna con separata delibera, presentando in plenum le relative delibere **senza effettuare comunicazioni o preavvisi ai magistrati proposti**. Nel prendere in esame le domande di trasferimento si procederà, ove possibile, seguendo l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente; in caso non fosse possibile seguire tale ordine verrà effettuata comunicazione del trasferimento verso la sede meno ambita soltanto al fine di consentire il cd. "accantonamento". La richiesta di accantonamento può essere effettuata soltanto all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.

Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 24 dicembre 2018

Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

entro le ore 17.00 del 21 gennaio 2019 per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete *intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it) o per il deposito delle stesse presso gli uffici di appartenenza. La documentazione allegata dovrà essere inviata al C.S.M., dai magistrati, o depositata presso l'ufficio di appartenenza, entro lo stesso termine del **21 gennaio 2019**.

Gli uffici potranno inserire, **entro le ore 17.00 del 23 gennaio 2019**, attraverso la rete *intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it), le domande eventualmente depositate dai magistrati presso l'ufficio **entro le ore 17.00 del 21 gennaio 2019**.

Entro lo stesso termine del **23 gennaio 2019** gli uffici dovranno trasmettere la documentazione eventualmente depositata dai magistrati presso gli stessi uffici **entro le ore 17.00 del 21 gennaio 2019** (data di scadenza del bando).